



Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole)

Modifica del 18 ottobre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulle zone agricole è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».

Art. 4 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.

Art. 5 Rappresentazione e applicazione delle zone e regioni agricole

¹ L'UFAG riporta le zone e regioni agricole su carte topografiche digitali e rappresenta le carte delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione map.geo.admin.ch. Tali carte costituiscono il catasto della produzione agricola.

² In caso di modifiche dei limiti delle zone e regioni agricole, l'UFAG ne dà comunicazione ai servizi interessati in forma elettronica. I servizi cantonali competenti acquisiscono immediatamente la raccolta di geodati di base delle zone e regioni agricole dalla piattaforma per la geoinformazione della Confederazione data.geo.admin.ch e la riprendono nei sistemi d'informazione geografica del Cantone per i quali le zone e regioni agricole sono rilevanti. Tengono aggiornata la raccolta di geodati di base anche nei geoportali pubblici purché vi siano rappresentate le zone e regioni agricole.

¹ RS 912.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

18 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr